

[OB.]

COMUNE DI GRIGNASCO
(Provincia di Novara)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 30-TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34.

Articolo 1

Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019

Il Comune di Grignasco istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.

L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.

Articolo 2

Attività oggetto dell'agevolazione

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:

dell'artigianato;

del turismo;

della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;

della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;

della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;

del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 3

Esclusioni

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- gli esercizi di compro oro;

- le sale per scommesse;

- le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;

- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività

preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 4

Calcolo del contributo

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.

In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% dell'Imposta municipale propria, al 100% del tributo per i servizi indivisibili ed al 50% della tassa sui rifiuti versati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.

In caso di ampliamento, il contributo è pari al 70% dell'Imposta municipale propria, al 70% del tributo per i servizi indivisibili ed al 50% della tassa sui rifiuti versati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

L'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.

I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.

I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

Articolo 5

Presentazione delle domande

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare/inviare al protocollo del Comune di Grignasco, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, previo riscontro dell'ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

Articolo 6

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.